Ref. Ares(2020)1948686 - 06/04/2020

COMMISSIONE EUROPEA
DG Comunicazione

Direzione C
Rappresentanza in Italia della Commissione europea

CONVENZIONE SPECIFICA N. 15/2020

La presente convenzione specifica ("la convenzione specifica") è stipulata tra:

l'**Unione europea** ("l'Unione"), rappresentata dalla Commissione europea ("la Commissione"). rappresentata a sua volta per la firma della presente convenzione specifica da

Vito Borrelli,

Capo f.f. della Rappresentanza in Italia della Commissione europea,

da una parte

e

FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.

Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato

Viale Marx, 15

00137 Roma

("il partner"), rappresentato per la firma della convenzione specifica da **Alberto Bonisoli**, Presidente,

dall'altra.

Le parti sopraindicate

HANNO CONVENUTO

la convenzione specifica e i seguenti allegati:

Allegato I Piano annuale di comunicazione

Allegato II Bilancio previsionale

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE SPECIFICA

1.1 La convenzione specifica è stipulata nell'ambito del partenariato istituito tra le parti. Essa è redatta conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione quadro di partenariato n. 15 sottoscritta tra la Commissione e i partner in data 5 gennaio 2018 ("la convenzione quadro").

1.2 La Commissione ha deciso di attribuire una sovvenzione ("sovvenzione specifica di un'azione"), secondo le modalità e le condizioni indicate nella convenzione specifica e nella convenzione quadro, per l'azione intitolata **Europe Direct Roma Innovazione** ("l'azione") e descritta nell'allegato I.

1.3 Con la firma della convenzione specifica, il partner accetta la sovvenzione e conviene di attuare l'azione secondo le modalità e le condizioni indicate nella convenzione specifica e nella convenzione quadro, sotto la propria responsabilità.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SPECIFICA

2.1 La convenzione specifica entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte.

2.2 L'azione ha la durata di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ARTICOLO 3 – IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE

3.1 L'importo massimo della sovvenzione è di 31.000,00 EUR.

3.2 La sovvenzione è erogata sotto forma di:

a) rimborso del [...]% dei costi ammissibili dell'azione ("rimborso dei costi ammissibili"): non pertinente

b) contributo unitario: non pertinente

c) contributo forfettario di 31.000,00 EUR ("contributo forfettario") per coprire i costi ammissibili per il partner:

contributo forfettario di 15.000,00 EUR ("contributo forfettario") per coprire i costi ammissibili per: attività di comunicazione di base

contributo forfettario di 10.000,00 EUR ("contributo forfettario") per coprire i costi ammissibili per: organizzazione di eventi

contributo forfettario di 1.000,00 EUR ("contributo forfettario") per coprire i costi ammissibili per: materiale audiovisivo e altro materiale elettronico

contributo forfettario di 5.000,00 EUR ("contributo forfettario") per coprire i costi ammissibili per: sportello aperto al pubblico

d) contributo a tasso fisso: non pertinente

ARTICOLO 4 - RENDICONTAZIONE, RICHIESTE DI PAGAMENTO E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

4.1 Periodi di riferimento ai fini della rendicontazione

Periodo di riferimento unico per la durata di cui all'articolo 2.2.

4.2 Richiesta[-e] di secondo [e][,] [terzo][e][,] [quarto][idem per ulteriori] versamento di prefinanziamento e documenti giustificativi

Non pertinente.

4.3 Richiesta [-e] di pagamento intermedio e documenti giustificativi

Non pertinente.

4.4 Richiesta di pagamento del saldo e documenti giustificativi

Il partner deve presentare la richiesta di pagamento del saldo entro 60 giorni di calendario dalla fine del periodo di riferimento.
Tale richiesta deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) una relazione finale sull'attuazione dell'azione ("relazione tecnica finale"), redatta conformemente all'allegato IV della convenzione quadro e contenente le informazioni necessarie per giustificare il contributo richiesto su base forfettaria e le informazioni in merito ai subappalti di cui all'articolo II.11.1, lettera d), punto ii), della convenzione quadro;

b) un rendiconto finanziario finale. Quest'ultimo deve comprendere un rendiconto consolidato e la ripartizione degli importi oggetto delle domande del partner e delle sue entità affiliate.

Il rendiconto finanziario finale deve essere redatto secondo la struttura del bilancio previsionale di cui all'allegato II della convenzione specifica e conformemente all'allegato V della convenzione quadro, nonché specificare gli importi relativi a ciascuna delle forme di sovvenzione di cui all'articolo 3.2 per il periodo oggetto di rendicontazione.

4.5

4.6 Valuta delle richieste di pagamento e dei rendiconti finanziari

Le richieste di pagamento e i rendiconti finanziari devono essere espressi in euro.

Il partner e le entità affiliate che tengono la contabilità generale in una valuta diversa dall'euro devono convertire in euro i costi iscritti nella propria contabilità applicando la media dei tassi giornalieri di cambio pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C (disponibili all'indirizzo http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html), calcolata per il corrispondente periodo di riferimento ai fini della rendicontazione.

Qualora la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non pubblichi il tasso giornaliero di cambio in euro della valuta in questione, la conversione deve essere effettuata applicando la media dei tassi contabili mensili stabiliti dalla Commissione e pubblicati sul suo sito internet (http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm), calcolata per il corrispondente periodo di riferimento ai fini della rendicontazione.

Il partner e le entità affiliate che tengono la contabilità generale in euro devono convertire in euro i costi sostenuti in un'altra valuta secondo le loro prassi consuete di contabilità analitica.]

4.7 Lingua delle richieste di pagamento, delle relazioni tecniche e del rendiconto finanziario

Tutte le richieste di pagamento, le relazioni tecniche e i rendiconti finanziari devono essere presentati in italiano.

ARTICOLO 5 — PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

5.1 Pagamenti da corrispondere

La Commissione deve corrispondere al partner i seguenti pagamenti:
- un versamento di prefinanziamento pari al 70% dell'importo massimo stabilito all'articolo 3;

- un pagamento del saldo, sulla base della richiesta di pagamento del saldo di cui all'articolo 4.4.

5.2 Versamento di prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a fornire un fondo di tesoreria. Il prefinanziamento resta di proprietà dell'Unione fino al momento in cui viene liquidato mediante deduzione dai pagamenti intermedi o, se non viene liquidato mediante deduzione dai pagamenti intermedi, fino al pagamento del saldo.

La Commissione deve corrispondere il versamento di prefinanziamento di 21.700,00 EUR al partner entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di entrata in vigore della convenzione specifica, tranne qualora si applichi l'articolo II.24.1 della convenzione quadro.

5.3 Pagamenti intermedi

Non pertinente.

5.4 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo rimborsa o copre la quota rimanente dei costi ammissibili sostenuti dal partner per l'attuazione dell'*azione*.

Se l'ammontare complessivo dei pagamenti precedenti supera l'importo finale della sovvenzione determinato conformemente all'articolo II.25 della convenzione quadro, il pagamento del saldo assume la forma di recupero ai sensi dell'articolo II.26 della convenzione quadro.

Se l'ammontare complessivo dei pagamenti precedenti è inferiore all'importo finale della sovvenzione determinato conformemente all'articolo II.25 della convenzione quadro, la Commissione deve versare il saldo entro 60 giorni di calendario dalla data in cui riceve i documenti di cui all'articolo 4.4, tranne qualora si applichi l'articolo II.24.1 o l'articolo II.24.2 della convenzione quadro.

Il pagamento è subordinato all'approvazione della richiesta di pagamento del saldo e dei documenti di accompagnamento. La loro approvazione non comporta il riconoscimento della conformità, dell'autenticità, della completezza e dell'esattezza del loro contenuto.

5.5 Comunicazione degli importi dovuti

La Commissione deve inviare al partner una *comunicazione ufficiale* che:

a) lo informa dell'importo dovuto e

b) specifica se si tratta di un ulteriore versamento di prefinanziamento o del pagamento del saldo.

Se si tratta del pagamento del saldo, la Commissione specifica inoltre l'importo definitivo della sovvenzione determinato conformemente all'articolo II.25 della convenzione quadro.

5.6 Interessi di mora

Se la Commissione non paga entro i termini, il partner ha diritto al versamento degli interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro ("il tasso di riferimento"), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento; tale tasso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Gli interessi di mora non sono dovuti se il partner è uno Stato membro dell'Unione (compresi gli enti regionali o locali e altri enti di diritto pubblico che agiscono a nome e per conto dello Stato membro ai fini della convenzione quadro e della convenzione specifica).

Se la Commissione sospende il termine di pagamento a norma dell'articolo II.24.2 della convenzione quadro, o se sospende i pagamenti a norma dell'articolo II.24.1 della convenzione quadro, non si configura il caso di pagamento tardivo.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) del pagamento effettivo ai sensi dell'articolo 5.8. In sede di determinazione dell'importo finale della sovvenzione ai sensi dell'articolo II.25 della convenzione quadro, la Commissione non considera gli interessi dovuti.

In deroga al primo comma, se gli interessi calcolati risultano pari o inferiori a 200 EUR, essi sono versati al partner soltanto se quest'ultimo ne fa domanda entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

5.7 Valuta dei pagamenti

La Commissione effettua tutti i pagamenti in euro.

5.8 Data di pagamento

I pagamenti della Commissione si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto.

5.9 Spese di bonifico

Per le spese di bonifico vigono le seguenti regole:

a) la Commissione sostiene le spese di bonifico imputate dalla sua banca;
b) il partner sostiene le spese di bonifico imputate dalla sua banca;
c) la parte che causa la ripetizione del bonifico sostiene tutte le spese relative ai bonifici ripetuti.

5.10 Pagamenti al partner

La Commissione deve corrispondere i pagamenti al partner.

I pagamenti al partner estinguono l'obbligo di pagamento a carico della Commissione.

ARTICOLO 6 – CONTO BANCARIO PER I PAGAMENTI

Tutti i pagamenti sono effettuati sul conto bancario del partner identificato dalle seguenti coordinate:

Denominazione della banca: **BNL GRUPPO BNP PARISBAS, AGENZIA 9**
Indirizzo dell'agenzia bancaria: **VIA SALARIA 228, 00198, ROMA**
Denominazione esatta del titolare del conto: **FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI E ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE PER AMMODERNAMENTO P. A.**
Numero completo del conto (compresi i codici bancari): **000000000018**
Codice IBAN: **IT83C0100503239000000000018**

ARTICOLO 7 - INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI ALLE PARTI

7.1 Comunicazioni alla Commissione

Ogni comunicazione destinata alla Commissione deve essere inviata al seguente indirizzo:

Manuela Sessa

Commissione europea

Rappresentanza in Italia

Via IV Novembre, 149 – 00187 Roma, Italia

E-mail: COMM-IT-EUROPE-DIRECT-RELAYS@ec.europa.eu

7.2 Comunicazioni al partner

Ogni comunicazione della Commissione al partner deve essere inviata al seguente indirizzo:

Claudia Salvi

FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.

Viale Marx, 15 00137 Roma

E-mail: csalvi@formez.it

ARTICOLO 8 — DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

Conformemente all'articolo II.9.3 della convenzione quadro, che attribuisce all'Unione i diritti di utilizzo dei risultati dell'azione, l'Unione può sfruttare tali risultati in settori comprendenti tra l'altro, ma non esclusivamente:

a) la distribuzione al pubblico in copie cartacee, in formato elettronico o digitale, su Internet, compresi i social network, come file scaricabile o non scaricabile;

b) la comunicazione attraverso servizi di informazione stampa;

c) l'inserimento in banche dati o repertori aperti ad un'ampia consultazione, ad esempio portali "open access" o "open data" o analoghi, siano essi ad accesso libero o solo su abbonamento;

d) la revisione dei risultati dell'azione, anche accorciando, riassumendo, modificando il contenuto, correggendo errori tecnici del contenuto;

e) il taglio, l'inserimento di metadati nonché di elementi grafici, visivi, sonori o testuali nei risultati dell'azione;

f) l'estrapolazione di una parte dei risultati (ad es.: file sonori o visivi), la divisione in parti o la compilazione dei risultati dell'azione;

g) la traduzione, l'inserimento di sottotitoli, il doppiaggio dei risultati dell'azione in tutte le lingue ufficiali dell'UE;

h) la concessione di una licenza o sublicenza ad altri beneficiari della rete di "centri di informazione Europe Direct" (EDIC) nell'ambito del regime di sovvenzioni 2018-2020, compresi eventuali diritti preesistenti oggetto di licenza ed eventuali diritti o settori di sfruttamento di cui all'articolo II.9.3, lettere da b) a g), della convenzione quadro e alle precedenti lettere da a) a g).

I partner devono garantire che all'Unione siano conferiti i diritti di utilizzo specificati all'articolo II.9.3 della convenzione quadro e alle precedenti lettere da a) ad h) per l'intera durata dei diritti di proprietà industriale o intellettuale in questione.

FIRME

Per il partner	Per la Commissione
Alberto Bonisoli Presidente	Vito BORRELLI Capo f.f. della Rappresentanza in Italia
firma	firma
Fatto a ROMA, 04/03/2020	Fatto a

Fatto in due originali in lingua italiana.

Electronically signed on 06/04/2020 14:37 (UTC+02) in accordance with article 4.2 (Validity of electronic documents) of Commission Decision 2004/563